



5847/13

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta da

Ernesto Lupo	- Presidente -	Sent. n. sez. 32
Severo Chieffi		CC – 20/12/2012
Maria Cristina Siotto		R.G.N. 45033/2011
Arturo Cortese		
Aldo Fiale		
Giovanni Conti		
Maurizio Fumo	- Relatore -	
Piercamillo Davigo		
Rocco Marco Blaiotta		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Wang Cai Gin, nata in Cina il 17/01/1968

avverso l'ordinanza del 26/10/2011 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Maurizio Fumo;

sentito il Pubblico Ministero, in persona dell' Avvocato generale Carlo Destro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

udito per la ricorrente gli avvocati Mauro Capone e Flavio Cioccarelli, che, rappresentando che, dopo la proposizione del ricorso, sono stati emessi da parte della Procura della Repubblica di Roma provvedimenti di dissequestro, hanno sostenuto essere venuto meno il motivo del contendere.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 ottobre 2011 (depositata il 28 dello stesso mese), rigettando la richiesta di riesame presentata il 6 luglio 2007 dalla cittadina cinese Cai Gin Wang, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 28 giugno 2011, nell'ambito del procedimento a carico della predetta, sottoposta a indagine con riferimento ai delitti di cui agli artt. 442 e 474 cod. pen.

Il decreto aveva a oggetto scarpe e capi di abbigliamento provenienti dalla Cina.

1.1. Il Collegio cautelare romano ha, innanzitutto, disatteso l'eccezione con la quale si sosteneva la perdita di efficacia del provvedimento ablativo in ragione della tardiva trasmissione degli atti. In effetti, essendo stata, come premesso, la richiesta di riesame depositata il 6 luglio, gli atti erano pervenuti al giudicante solo in data 20 ottobre. Al proposito, il Tribunale ha dato conto di una isolata pronuncia del giudice di legittimità (Sez. 3, n. 24163, del 03/05/2011, Wang Zuojong, Rv 250603), che ha ritenuto abnorme la decisione del Tribunale, il quale, in sede di riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, rilevata la parziale trasmissione degli atti da parte del Pubblico ministero, aveva rinviato il procedimento a nuovo ruolo, proprio per acquisire gli atti mancanti, rifissando nuova udienza di trattazione.

Tanto premesso, tuttavia, il Tribunale capitolino ha ricordato come la giurisprudenza dominante, anche con l'avallo delle Sezioni unite penali (sent. n. 25932, del 29/05/2008, Ivanov, Rv 239698), avesse ritenuto che, per quel che riguarda le misure cautelari reali, la mancata trasmissione - entro il quinto giorno dall'istanza - degli atti da parte dell'autorità procedente non determina la perdita di efficacia della misura stessa.

Al prevalente orientamento giurisprudenziale il giudice *a quo* ha ritenuto, come premesso, doversi attenere.

1.2. Quanto alle altre censure, il Tribunale del riesame, ha ritenuto che le cose cadute in sequestro costituissero corpo di reato o cose pertinenti ai reati contestati, di cui ha ravvisato il *fumus*, e, con riferimento ai quali, ha giudicato sussistenti le esigenze probatorie.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Wang, articolando due censure.

2.1. Con la prima, ha dedotto violazione di legge processuale per erronea interpretazione dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con riferimento alla incontrovertibile tardività dell'invio al Tribunale del riesame degli atti da parte del



Pubblico ministero. Al proposito, il ricorso invoca proprio la sentenza della Terza sezione di questa Corte di legittimità, che i giudici romani hanno inteso disattendere, ripercorrendone, in sintesi, l'iter argomentativo, ricordando la giurisprudenza della Corte Edu e richiamandosi al dettato dell'art. 12 delle preleggi.

2.2. Con la seconda censura, ha dedotto violazione di legge, tanto per quel che riguarda la fattispecie ascritta alla Wang quanto per le ritenute finalità probatorie del provvedimento cautelare.

3. La Quinta sezione penale della Corte di cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, ha rilevato (come già fatto in precedenza da altra sezione) l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in relazione alla prima censura (esattamente nei termini già sinteticamente illustrati dal Tribunale del riesame), vale a dire circa la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro nel caso in cui gli atti non giungano al tribunale del riesame entro il quinto giorno da quello in cui è stata depositata la relativa richiesta.

Per tale ragione, con ordinanza del 5 giugno 2012, ha rimesso i ricorsi alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.

4. Il Primo Presidente, con decreto del 18 luglio 2012, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'udienza in camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 e disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale, per la redazione della consueta relazione illustrativa.

Alla udienza sopra indicata, in considerazione dell'astensione dalle udienze dei difensori, la trattazione è stata rinviata a quella odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite è la seguente: «*Se la omessa trasmissione al tribunale, nel termine di cinque giorni dalla richiesta di riesame di una misura cautelare reale, di alcuni degli atti posti a fondamento della stessa ne comporti l'inefficacia sopravvenuta o se, invece, non sussistendo un tale termine perentorio, il tribunale possa richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti mancanti*».

2. La questione non può essere esaminata, essendo venuto meno l'interesse a ricorrere da parte della indagata.



Invero, come anticipato, i difensori della ricorrente hanno rappresentato che, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sono intervenuti, in data 1° giugno 2012 e 4 ottobre 2012, provvedimenti di dissequestro, che hanno riguardato tutta la merce di pertinenza della Wang (e copia dei predetti provvedimenti è stata depositata in udienza dalla difesa).

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione della ragione della inammissibilità, la ricorrente non va condannata né alle spese del procedimento né al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv 208166; Corte cost., sent. n. 186 del 2000).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 20/12/2012


Il Componente estensore

Maurizio Fumo



Il Presidente

Ernesto Lupo



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

il 6 FEB. 2013

Il Funzionario Giudiziario

Leonardo SACRIPANTI

